CITTA' DI LISSONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Ordinanza n. 71 del 12/04/2018

IL SINDACO

Premesso che:

- Nell'area del "bosco urbano" nei giorni festivi e prefestivi si verificano concentrazioni molto alte di persone, che permangono tutto il giorno consumando alimenti e bevande;
- Il consumo degli alimenti avviene, anche attraverso la loro cottura sul posto, con la conseguente accensione di fuochi o l'alimentazione di braci che pregiudicano la salute e l'incolumità pubblica, oltre alla salvaguardia dell'ambiente;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento del Verde e d'uso degli spazi verdi, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 20.04.2017, "nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi";
- la presenza di un numero elevato di persone che contemporaneamente accendono fuochi o alimentano braci, avviene, oltre che sulle aree verdi dell'area "bosco urbano", anche sulle strade sterrate che le attraversano, creano gravi pericoli per l'incolumità delle persone;
- nell'area è presente un parco gonfiabili, frequentato in particolare da persone anziane e bambini, la cui incolumità verrebbe posta a grave rischio in caso di incendio;

Rilevato che:

- occorre evitare che l'accensione dei fuochi o l'alimentazione di braci, nei giorni festivi e prefestivi, dove più alta è la concentrazione di persone, si pregiudichi la sicurezza e la salute delle persone;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto art. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il vigente "Regolamento Comunale d'uso del verde", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.04.2017;
Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro secondo la procedura previste dalla legge. n. 689/1981;
Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti alle violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze - ai sensi dell'art. 16 L. 16/01/2003 n. 3 - approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 04/04/2003

ORDINA

- In tutta l'area del Bosco urbano, sia sulle aree a verde che sullo sterrato, nei giorni festivi e prefestivi, è vietata l'accensione di fuochi e alimentare braci;
- inibire, qualora l'affluenza dei veicoli all'interno dell'area sia tale da esaurire i posti nel parcheggio ubicato all'interno del "Bosco Urbano", l'accesso dei veicoli dalla via Bottego.

Chiunque violi le presenti disposizioni verrà punito con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro. Qualora, successivamente all'accertamento della sanzione amministrativa, non verrà interrotta l'attività vietata, si provvederà al sequestro delle attrezzature con cui sta svolgendo la stessa;

DISPONE

1. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici;
2. di demandare al Comandante della Polizia Locale l'adozione di tutti i provvedimenti utili alla diffusione della presente ordinanza;

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da notificarsi a questo Comune entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Lissone del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line del Comune di Lissone.

Il presente provvedimento rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2018

Copia del presente provvedimento viene inviata al Comando di Stazione dei Carabinieri di Lissone e alle GEV affinché ne verifichino l'ottemperanza.

Il Sindaco
Concettina Monguzzi